

Corso di formazione

I riflessi della riforma del Terzo Settore sugli enti ecclesiastici: quadro normativo e criticità

Intervento di Angelo Paletta su

I rapporti bancari degli enti ecclesiastici: peculiarità ed aspetti operativi

Organizzato dalla **Commissione Terzo Settore e Non Profit**



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**

Roma, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, 20 settembre 2018

Osservazione giuridico-semantiche nel Codice di diritto canonico:

I termini «**banca**» e «**finanza**» non compaiono mai nel Codex, la locuzione «**condizioni finanziarie**» solo 1 volta (can. 1292 § 4), mentre «**assicurazione**» risulta presente 2 volte (cann. 668, 1284).

Il termine «**denaro**» è utilizzato 8 volte (cann. 950, 1265, 1284, 1294, 1305, 1305, 1488, 1655).

Il termine «**patrimonio**» appare 10 volte, ma solo 7 volte ha un'accezione di tipo economico (cann. 578, 586, 631, 1283, 1285, 1291, 1295).

Alcune disposizioni sul denaro tratte dal Codice di diritto canonico:

- Can. 1294 §2: «Il denaro ricavato dall'alienazione venga cautamente investito in favore della Chiesa, oppure sia prudentemente impiegato secondo le finalità dell'alienazione»
- Can. 1284 § 1 e § 2 n. 6: «Tutti gli amministratori sono tenuti ad attendere alle loro funzioni con la diligenza di un buon padre di famiglia. Devono pertanto: impiegare, con il consenso dell'Ordinario, il denaro eccedente le spese e che possa essere collocato utilmente, per le finalità della Chiesa o dell'istituto»

Ricordiamo anche:

- Can. 22: «Le leggi civili alle quali il diritto della Chiesa rimanda, vengano osservate nel diritto canonico con i medesimi effetti, in quanto non siano contrarie al diritto divino e se il diritto canonico non dispone altrimenti».

Novità normative italiane sul Terzo Settore:

- Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, *Codice del Terzo Settore*;
- Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105, *Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (entrato in vigore l'11 settembre 2018).

Principali norme italiane nei settori bancario, finanziario e antiriciclaggio:

- Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, *Testo unico bancario*;
- Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, *Testo unico della finanza*;
- Decreto Legislativo 16 novembre 2015, n. 180, *Attuazione della Direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento*;
- Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, *Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*.

Alcune delle principali normative comunitarie di riferimento:

Direttiva 2014/59/UE (c.d. **BRRD** - Bank Recovery and Resolution Directive)

Direttiva 2014/65/UE sui mercati degli strumenti finanziari (c.d. **MIFID 2**);

Regolamento EU n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari (c.d. **MiFIR**);

Direttiva 2015/2366/UE del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. **Direttiva PSD2**), che modifica le Direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il Regolamento UE n. 1093/2010, e abroga la Direttiva 2007/64/CE (c.d. Direttiva PSD)

Persone giuridiche canoniche pubbliche ed Enti ecclesiastici

Gli enti ecclesiastici sono **equiparati** ad enti non commerciali italiani (se svolgono attività di religione e culto) e sottoposti alle leggi, ai regolamenti, agli usi e alle consuetudini italiane, nelle forme e nei limiti dettati dalle disposizioni attuative dei c.d. «Patti Lateranensi». **Tuttavia, sono equiparati ad imprese sociali se svolgono attività d'impresa.**

La riforma del Terzo Settore impone agli enti lucrativi la nuova qualifica di «ETS», che sarà importante per i rapporti con la Pubblica Amministrazione e fiscalmente avrà la sua utilità soprattutto con i *donors*.

Disposizioni del Codice del Terzo Settore per gli Enti ecclesiastici

«**Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5**, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. **Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili**» (art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017, *Codice del Terzo Settore*).

Prospettiva gestionale a partire dalle finalità



Prospettiva gestionale a partire dalle finalità



Prospettiva gestionale a partire dalle finalità



Premessa di Risk Management per gli enti ecclesiastici

L'amministratore di un **ente ecclesiastico**, avente una **finalità di religione o di culto**, è opportuno che scinda giuridicamente ed economicamente l'**attività peculiare da quella di impresa** (scuole, ospedali, cliniche, alberghi, case editrici, etc.).

Per le attività di impresa lucrativa o non lucrativa, la normativa civilistica e il Codice del Terzo Settore presentano varie soluzioni organizzative.

La **normativa civilistica** e **fiscale** degli enti ecclesiastici attribuisce loro una serie di disposizioni di vantaggio, purché la finalità istituzionale dell'ente ecclesiastico – **limitata alla religione e al culto** – coincida con l'**attività effettivamente esercitata**.

Innovazioni contabili e finanziarie per gli enti del Terzo Settore

La riforma del Terzo Settore ha portato delle prime novità:

- A livello **contabile**: «Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore» (art. 13, comma 7).
- Nei **rapporti bancari e finanziari** in termini di:
 - a) Titoli di solidarietà (art. 77);
 - b) Regime fiscale del social lending (art. 78).

Banche e obbligazioni: Titoli di solidarietà (art. 77)

Il legislatore ha stabilito che al fine di favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività svolte dagli enti del Terzo settore (ETS), **gli istituti di credito autorizzati ad operare in Italia possono emettere specifici titoli di solidarietà su cui le banche emittenti non applicano le commissioni di collocamento.**

I titoli sono obbligazioni ed altri titoli di debito, non subordinati, non convertibili e non scambiabili, e non conferiscono il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non sono collegati ad uno strumento derivato, nonché certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario.

Banche e obbligazioni: Titoli di solidarietà (art. 77)

Il legislatore ha precisato che:

- A. Per le obbligazioni e per gli altri titoli di debito restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari in materia di strumenti finanziari del TUF.
- B. Per i certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario vigono le disposizioni in materia di trasparenza bancaria dettate dal TUB.

Banche, obbligazioni e certificati: Titoli di solidarietà (art. 77)

Le obbligazioni e gli altri titoli di debito hanno **scadenza non inferiore a 36 mesi**, possono essere nominativi ovvero al portatore e corrispondono interessi con periodicità almeno annuale, in misura almeno pari al maggiore tra il tasso rendimento lordo annuo di obbligazioni dell'emittente, aventi analoghe caratteristiche e durata, collocate nel trimestre solare precedente la data di emissione dei titoli e il tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua simile a quella dei titoli.

I certificati di deposito hanno **scadenza non inferiore a 12 mesi**, e seguono parametri di rendimento minimi correlati ai certificati dell'emittente, mentre per tutto il resto hanno caratteristiche simili alle obbligazioni e ad altri titoli di debito.

Banche, obbligazioni e certificati: Titoli di solidarietà (art. 77)

Gli emittenti possono erogare, a titolo di liberalità, una somma commisurata all'ammontare nominale collocato dei titoli, ad uno o più enti del Terzo Settore per il sostegno di attività ritenute meritevoli dagli emittenti sulla base di un progetto predisposto dagli enti destinatari della liberalità. Qualora tale somma sia almeno pari allo 0,60 per cento del predetto ammontare agli emittenti spetta il **credito d'imposta pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro**.

Gli emittenti devono destinare una somma pari all'intera raccolta effettuata attraverso l'emissione dei titoli, al netto dell'eventuale erogazione liberale ad impieghi a favore degli enti del Terzo settore per il finanziamento di iniziative.

Banche e obbligazioni: Titoli di solidarietà (art. 77)

Il credito d'imposta del 50% non è cumulabile con altre agevolazioni tributarie previste con riferimento alle erogazioni liberali, è utilizzabile tramite compensazione e non rileva ai fini delle IRES e dell'IRAP.

Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di Euro 250.000 nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (art. 1, comma 53, Legge 24 dicembre 2007, n. 244) e di Euro 700.000 di compensazione tributaria (art. 34 Legge 23 dicembre 2000, n. 388).

I titoli non concorrono alla formazione dell'attivo ereditario (art. 9 D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346) e non rilevano ai fini della determinazione dell'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative ai depositi titoli.

Banche e obbligazioni: Titoli di solidarietà (art. 77)

Gli emittenti devono comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro il 31 marzo di ogni anno, il valore delle emissioni di titoli effettuate nell'anno precedente, le erogazioni liberali impegnate a favore degli Enti non commerciali, specificando l'Ente beneficiario e le iniziative sostenute e gli importi impiegati specificando le iniziative oggetto di finanziamento.

Gli emittenti provvedono a pubblicare sul proprio sito internet, con cadenza annuale, i dati relativi ai finanziamenti erogati con l'indicazione dell'ente beneficiario e delle iniziative sostenute.

Finanziare le società del TS con strumenti finanziari non bancari

Uno studio dell'Alleanza Cooperative conta circa 400 cooperative italiane potenzialmente interessate ad accedere al mercato dei capitali di debito (obbligazioni e minibond: cfr. Decreto Sviluppo 2012 e ss.).

Oltre 40 imprese presentano valori della produzione oltre i 50 milioni di euro. La cooperazione sociale riguarda il 16% dei casi oggetto di studio.

Finanziare società con strumenti finanziari non bancari: art. 2412 c.c.

La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I sindaci hanno il compito di attestare il rispetto di tale limite.

Il limite può essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali.

Finanziare società con strumenti finanziari non bancari: art. 2412 c.c.

Non è soggetta al limite del doppio del Patrimonio Netto l'emissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore degli immobili medesimi.

Al computo del limite concorrono gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società, anche estere.

I limiti non si applicano all'emissione di obbligazioni destinate ad essere quotate quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.

Finanziare società del TS con strumenti finanziari non bancari

Uno studio dell'Alleanza Cooperative conta circa 400 cooperative italiane – profit e non profit, considerate nel loro complesso – potenzialmente interessate ad accedere al mercato dei capitali di debito (obbligazioni e minibond: cfr. Decreto Sviluppo 2012 e ss.).

Le domande da porsi, tuttavia, sono le seguenti:

- Quando verrà realizzato un **rating** per gli ETS?
- Viene costruita dagli ETS la **bancabilità** dei progetti?

Ipotesi di cosa potrebbe servire negli ETS: ampliare culturalmente l'accesso alle fonti di finanziamento e alle tecniche di programmazione finanziaria

Banche: impatto del bail-in e selezione degli istituti di credito

Il bail-in è una procedura di risoluzione delle crisi bancarie, introdotta a partire dalla Direttiva 2014/59/UE. Ciò che non tutti sanno è che ciò richiede una **maggiore attenzione dei correntisti e degli investitori sulla solidità degli istituti bancari.**

Il dato da prendere in seria considerazione è il **Common Equity Tier 1 capital ratio (CET1 ratio)**, dato contabile risultante dal bilancio di ogni banca e la sua utilità sintetica è quella di attestare la solidità patrimoniale.

Banche: impatto del bail-in e selezione degli istituti di credito

Tale indice di solidità deve essere almeno conforme alle richieste minime della BCE e per questo deve essere superiore all'8%.

Un altro dato utile da leggere, insieme al CET 1 ratio, è il Credit Default Swap (**CDS**), che è un contratto swap appartenente alla categoria dei derivati sul rischio di credito che permette di coprirsi dall'eventuale insolvenza di un debitore a fronte di un premio periodico.

Il valore del CDS fa comprendere la rischiosità della banca.

Bail-in e istituti di credito: i «depositi protetti» sono davvero protetti?

Nel Testo Unico Bancario (TUB) è stabilito che «l'ammontare massimo oggetto di rimborso [...] è pari a **100.000 euro per ciascun depositante**» (art. 96-bis.1, comma 3, TUB).

Sul piano materiale, i sistemi di garanzia sono quelli che, nei limiti massimi di 100.000 euro a depositante, devono materialmente effettuare i «rimborsi nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche italiane e delle succursali italiane di banche extracomunitarie» (art. 96-bis, comma 1-bis, lettera a del TUB).

Bail-in e istituti di credito: i «depositi protetti» sono davvero protetti?

È un dato ufficiale che il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) ha una copertura finanziaria programmata dello 0,8% entro il 2024 (art. 24, comma 1, dello Statuto e art. 96.1, comma 2, del TUB) per i conti correnti in cui sono contabilizzati da pochi centesimi fino a 100 mila euro (art. 96-bis.1, comma 3, TUB).

Se si verificasse un default bancario e si applicasse il famigerato bail-in, l'impatto potrebbe colpire non solo la fiducia dei risparmiatori, ma soprattutto i soldi di azionisti, obbligazionisti junior e senior e financo i correntisti.

Bibliografia

- Conferenza Episcopale Italiana, ***Istruzioni in materia amministrativa 2005***, 2005.
- A. Paletta, ***Management per Ecclesiastici***, Edusc, 2016.
- AA.VV., ***La gestione dei beni ecclesiastici degli istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica***, Atti del Simposio Internazionale, 8-9 marzo 2014, Libreria Editrice Vaticana, 2014.

Emeroteca

- A. Paletta, ***I risparmi degli italiani sono davvero in depositi-protetti?***, Diritto24 (Il Sole 24 Ore), 4 giugno 2018.
- A. Paletta, ***Brexit, deflazione e bail-in: Serve un Piano di sicurezza finanziaria anche per la carità?***, Diritto 24 (Il Sole 24 Ore), 27 giugno 2016.